Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 20 dicembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 323 DEL 20 DICEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Casa di cura Le Quattro Marie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1968. — **O.M.I.T.A. - Officine Meccaniche per le Industrie Tessili ed Affini, società per azioni, in Albate-Como:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1968. — **Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % - 1964-1981 sorteggiate il 5 dicembre 1968. — **Rivera, società per azioni, in Andria (Bari):** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1968. — **FIASA - Fabbrica Italiana Abrasivi Sintetici, società per azioni, in Domodossola (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria petroli, società per azioni, in Genova San Quirico:** Obbligazioni 6 %, emissione 1959, sorteggiate il 2 dicembre 1968. — **Compagnia Finanziaria Italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1968. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 6 % IX serie sorteggiate il 4 dicembre 1968. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni 7 % - 1950-1975 sorteggiate il 30 novembre 1968. — **Giuseppe e Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - Emissione 1949 - sorteggiate il 6 dicembre 1968. — **Fratelli Gamba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % del Prestito obbligazionario del 1961 sorteggiate il 4 dicembre 1968. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 7 % (emissione 1962) estratte il 10 dicembre 1968. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** XX e X estrazione di obbligazioni 7 % - 1949-78 e 1959-78 effettuate il 28 novembre 1968. — **FULGOR - Cavi conduttori elettrici e lavorazione gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1968. — **Immobiliare Selva Piana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1968. — **Immobiliare Selva Piana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1968. — **Baia d'Argento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1968. — **Baia d'Argento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1968. — **Cementi Italia Centrale, società per azioni, in Ancona:** 8° sorteggio di obbligazioni. — **Società Immobiliare Garisenda, società per azioni, in Alassio:** 3° sorteggio di obbligazioni. — **Maglificio Calzificio Torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1968. — **Immobiliare Anna Maria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1968. — **Feltrificio Veneto, società per azioni, in Venezia-Marghera:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1968. — **« Reagens », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1968. — **Giudice, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Ippolito Cattaneo,**

società per azioni, in Genova: Estrazione di obbligazioni. — **Dufour, società per azioni, in Genova-Cornigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1968. — **Cer IM - Industria Manufatti Ornamentali Lavorazioni Argille Ceramiche, società per azioni, in Mordano (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1968. — **A.B.C.D. - Società italiana per azioni Asfalti Bitumi Cementi e Derivati, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1968. — **Centrale interprovinciale del latte o interlatte, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1968 (n. 8431 di rep.). — **Terme e Grandi Alberghi di Sirmione, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1968. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1968 (18ª estrazione). — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1968 (7ª estrazione). — **Cotonificio Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1968. — **Impermeabili San Giorgio, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1968. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili S.A.I.M.E., società per azioni, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1968. — **Centrale interprovinciale del latte o interlatte, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1968 (n. 8432 di rep.). — **Cantieri navali Santa Maria, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1968. — **Officine Alfieri Maserati, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1968. — **Ospedale « F. M. Passi, in Calcinate (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1968. — **F.A.R.E.T. Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1968. — **Ospedale di Circolo di Saronno (Varese):** Estrazione di obbligazioni. — **Magrini Fabbriche Riunite Magrini Scarpa e Magnano M.S.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1968. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Napoli:** Avviso di rettifica. — **S.A.R.O.M. Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **Società per azioni Sant'Andrea - Novara, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito delle consultazioni elettorali del 22 novembre 1964, i 20 seggi che la legge assegna al consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) vennero ripartiti tra vari gruppi di diversa ispirazione politica.

La eterogeneità degli schieramenti in seno al consiglio neoeletto e la mancanza di una decisiva prevalenza numerica di uno di essi non impedirono tuttavia la elezione del sindaco e della giunta municipale.

La vita dell'amministrazione fu però travagliata da contrasti tra i vari gruppi consiliari e da dissensi all'interno degli stessi gruppi, sfociati, nel febbraio 1966, in una proposta di revoca del sindaco il quale, però, prima che tale proposta fosse portata all'esame del consiglio, si dimese.

L'elezione del nuovo sindaco, avvenuta nello stesso febbraio 1966, non valse peraltro a sanare i contrasti interni, sicchè anche il nuovo sindaco rassegnò le dimissioni dalla carica delle quali il consiglio comunale prese atto nella seduta del 29 febbraio scorso.

Da tale data, la giunta municipale, anche per invito del prefetto, ha provveduto a convocare il consiglio, per la elezione del sindaco, per ben otto volte (adunanze 18 marzo, 7 maggio, 6 e 13 luglio, 23 e 30 luglio, 19 e 20 agosto 1968). Tutte le suddette adunanze sono però risultate deserte e, comunque infruttuose.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità ha disposto d'ufficio — con decreto del 26 agosto scorso, fatto notificare a tutti i consiglieri comunali — due ulteriori convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco, con l'esplicita diffida a provvedervi, a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto in quanto entrambe le sedute, fissate per il 4 e 7 settembre sono risultate ancora una volta deserte.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Guglionesi di provvedere alla nomina del sindaco, il prefetto ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323, disponendone, intanto, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Attesa la persistente inadempienza di quel consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Angelo Caporizzo, funzionario di prefettura.

Roma, addì 4 dicembre 1968

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i richiami e la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Guglionesi non è riuscito ad eleggere il nuovo sindaco in sostituzione del precedente titolare dimissionario, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 ottobre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guglionesi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Caporizzo, funzionario di prefettura, è nominato commisario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1968

SARAGAT

RESTIVO

(12043)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1968.

Approvazione del programma di insegnamento delle scuole per tecnici di radiologia medica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 della legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso programma di insegnamento che dovrà essere adottato dalle scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, istituite ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1968

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Programma di insegnamento nelle scuole per tecnici di radiologia medica

Materie di insegnamento	Ore settimanali I anno	II anno	III anno
A) Anatomia umana	4	0	0
Fisiologia umana	2	0	0
Patologia generale	0	1	0
Igiene e legislazione sanitaria	0	2	0
Fisica	6	5	0
Chimica	1	0	0
Protezionistica fisica e medica	0	0	4
Cultura generale ed educazione civica	3	3	3
B) Apparecchiature radiologiche	5	5	6
Tecnica e anatomia radiologica	3	8	8
C) Esercitazioni di fisica e protezionistica	4	4	5
Esercitazioni e tirocinio di radiologia	2	6	8
Esercitazioni di camera oscura	4	0	0
	34	34	34

A) Lezioni teoriche;
B) Lezioni dimostrative;
C) Esercitazioni e tirocinio

Anatomia umana

I anno

Concetto di cellula, tessuto e organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso.

Fisiologia umana

I anno

Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi indicati nel programma di anatomia umana. Metabolismo con particolare riguardo ai mezzi di contrasto e ai traccianti.

Patologia generale

II anno

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dalla alimentazione. Nozioni generali sui processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Termogenesi e termoregolazione; la febbre.

Igiene e legislazione sanitaria

II anno

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, aereazione degli ambienti confinati. Nozioni riguardanti l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Igiene ospedaliera. Elementi funzionali degli ospedali. Igiene della persona. Educazione sanitaria. Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, con particolare riguardo alle pratiche di disinfezione e di disinfestazione e alle precauzioni da adottarsi nei confronti dei soggetti con malattie infettive contagiose in atto.

Ordinamento sanitario italiano. Legislazione ospedaliera. Cenni alle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti l'impiego pacifico dell'energia nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

Fisica

I anno

Richiami di aritmetica e nozioni d'algebra. Definizione della funzione esponenziale, in quanto necessaria alla descrizione dell'assorbimento dei raggi X. Uso dei grafici lineari e semilogaritmici. Rappresentazione grafica di semplici funzioni. Sistemi di unità di misura. Forza, lavoro e conservazione dell'energia. Forme di energia. Struttura della materia: peso atomico, numero atomico e numero di massa. Principio di Avogadro. Modello atomico di Bohr-Rutherford. Cenno al sistema periodico degli elementi. Effetti dei campi elettrico e magnetico sulle cariche. Corrente elettrica e differenza di potenziale. Leggi di Ohm e di Joule. Capacità elettrica. Onde elettromagnetiche: velocità, lunghezza d'onda e frequenza. « Legge » del quadrato delle distanze. Quanti: legame tra lunghezza d'onda ed energia. Elettronvolt. Corrente alternata bifase e trifase. Raddrizzatori. Corrente indotta e trasformatore. Schemi degli apparati a raggi X. Interazioni degli elettroni con la materia. Spettro continuo e raggi X caratteristici - Cenni di ottica.

II anno

Effetti Compton, fotoelettrico e creazione di coppie: coefficienti di attenuazione e coefficienti di assorbimento di energia nei vari materiali. Lo strato emivalente. L'esposizione e il Roentgen; cenno alla relazione con il flusso d'energia. Dose assorbita e rad. Relazione tra esposizione e dose assorbita. Dose in profondità e curve di isodose. Struttura del nucleo atomico; la radioattività alfa, beta, gamma. Sostanze radioattive naturali e artificiali. Decadimento e periodo di dimezzamento. L'attività e il Curie, radio, cesio, cobalto e altri isotopi di uso radiologico. Sostanze marcate. Il betratone. Cenno alle altre macchine acceleratrici di particelle. Principi di funzionamento dei contatori proporzionali, di Geiger, a scintillazione e dei sistemi di conteggio. Fluttuazioni statistiche.

Chimica

I anno

L'atomo e la sua struttura. Molecole. Stati di aggregazione della materia. Soluzioni, sospensioni e colloidi. Reazioni chimiche. Leggi fondamentali della chimica: Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac. Simboli e formule chimiche. Cenno ai tipi di legame chimico. La valenza. Nozioni generali sui principali elementi chimici e sui tipi di composti, con particolare riferimento agli elementi e composti in uso nelle tecniche fotografiche e radiologiche. Elettrolisi e dissociazione elettrolitica. Principi generali di chimica organica.

Protezionistica fisica e medica

III anno

Pericolosità della elettricità; effetti locali e generali. Danni da radiazioni: somatici e genetici. Effetto biologico delle radiazioni su cellule e tessuti. Efficacia biologica relativa. Dose integrale, dose equivalente e il rem. Irradiazioni esterne ed interne. Cenno al concetto di organo e tessuto critico. Concetti di dose e concentrazione massima ammissibile e loro valori per le diverse categorie di persone esposte. La protezione fisica: schermatura delle diverse sorgenti, distanze e turni di lavoro. Cautele da adottare nella manipolazione e trasporto delle sorgenti radioattive sigillate e non sigillate. La protezione medica. Cenni sulle sostanze radio-protettrici. Sindrome da radiazioni. Dosimetria personale e d'ambiente. Tecniche di decontaminazione di cose e persone in condizioni normali e accidentali. Soccorso di urgenza nel servizio di radiologia ai malati per conseguenze di esami speciali o per incidenti.

Cultura generale ed educazione civica

I, II e III anno

Scopi del corso di cultura generale e di educazione civica sono: favorire la capacità e l'interesse ad allargare la propria cultura, invogliarlo a rendersi conto dei termini culturali dello sviluppo tecnologico, professionale, economico-sociale della società moderna, impartirgli nozioni riguardanti l'ordinamento dello Stato italiano, migliorarne la capacità di esprimersi con la parola parlata e scritta. Si ritiene sufficiente indicare il contenuto complessivo del programma che verrà poi suddiviso dall'insegnante nei tre anni di corso. Cenni di storia nazionale con particolare riguardo allo sviluppo economico, sociale e tecnologico. Aspetti della storia contemporanea con particolare riguardo alla cooperazione internazionale. Istituzioni politiche, sociali, culturali e sanitarie in campo internazionale.

Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori; questioni sociali.

La civiltà nell'ultimo secolo: il ruolo della cultura nello sviluppo sociale e tecnologico. Concetto ed elementi costitutivi dello Stato; sue forme e funzioni. La Costituzione della Repubblica italiana. Diritti e libertà fondamentali. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni.

Elementi riguardanti l'organizzazione amministrativa: la prefettura e l'ufficio del medico provinciale. Il comune, la provincia, la regione.

Elementi fondamentali di diritto del lavoro.

Elementi di diritto penale: il reato in generale; norme sul concorso delle persone nel reato; delitti dolosi e colposi contro la persona. Responsabilità civile e penale nel quadro dell'attività professionale.

L'etica professionale con particolare riferimento ai principi della inviolabilità della persona e del segreto professionale.

Apparecchiature radiologiche

I anno

Cenno agli apparecchi di fisioterapia con particolare riguardo alla marconiterapia, radarterapia, ultrasuonoterapia e agli apparecchi a raggi infrarossi e ultravioletti. Disposizione generale di una sezione radiodiagnostica e di terapia fisica. Disposizione e igiene della camera oscura. Le emulsioni sensibili. Immagine latente e annerimento. Curva di annerimento. Sensibilità, gamma e latitudine. Nitidezza. Trattamento della pellicola: processi di sviluppo e fissaggio. Correzione del contrasto. Cassetta radiografica. Negativoscopio. Dispositivi di centraggio in radiodiagnostica.

II anno

Trasformatori, raddrizzatori e altri componenti degli impianti a raggi X. I tubi a raggi X. Tavoli di manovra. Strumenti di misura della tensione e della corrente. Collimatori e antidiffusori. Schermi di rinforzo. Schermi fluorescenti. Descrizione dei principali apparati di uso diagnostico come preparazione alle tecniche descritte nel corso di tecnica e anatomia radiologica. Ortoscopio e trocoscopio. Ortoclinoscopio. Stativo. Teleradiografo. Seriografi. Stratigrafi. Apparecchi schermografici per depistage di massa e schermografia clinica.

III anno
(corso unificato)

La sezione di radioterapia: apparecchi per roentgenterapia, dispositivi di centraggio, collimatori, fantocci.

Apparecchi per terapia con alte energie. Betatroni, unità di telecobalto e telecesioterapia.

Aghi di radium ed altre sorgenti sigillate. Loro manipolazione, trasporto, conservazione.

La sezione per applicazioni mediche di radioisotopi in diagnostica e terapia. Rivelatori di quanti gamma, di elettroni, di particelle alfa. Catene di contaggio. Integratori di impulsi. Analizzatori d'ampiezza. Apparecchi di scansione. Telemanipolatori. Strumenti per la misura della radio attività incorporata.

Guasti più comuni alle apparecchiature per roentgendiagnostica, radioterapia e per le applicazioni di radioisotopi.

III anno
(corso specialistico ad orientamento diagnostico, o terapeutico o in tecniche radioisotopiche)

Per lo svolgimento di ciascun corso ad orientamento specialistico, l'insegnamento specifico per le apparecchiature usate in radiodiagnostica o radioterapia o tecniche radioisotopiche, sarà maggiormente sviluppato, dedicandovi la metà delle ore settimanali previste per l'insegnamento nel corso unificato; l'altra metà delle ore sarà dedicata agli altri argomenti del programma del corso unificato.

Tecnica e anatomia radiologica

I anno

Fondamenti geometrici della immagine radiologica. Raggi centrale e principale. Sfumatura e penombra. Principali piani ed assi anatomici. Proiezioni e incidenze. Posizioni e atteggiamenti del paziente. Sistemi di immobilizzazione. Archiviazione e schedatura.

II anno

Formazione della immagine radiologica. Contrasto della immagine. Fattori che influenzano l'immagine radiologica. Descrizione delle principali tecniche diagnostiche: radioscopia, radiografia, schermografia, cenno alla roentgencinematografia e roentgentelevisione, teleradiografia, plesiografia, chimografia, stratigrafia, stereografia, constrastografia. Generalità sulle tecniche radioterapiche. Dose in superficie e dose al focolaio; fattori fisici e geometrici che le influenzano. Modalità di somministrazione della dose.

III anno
(corso unificato)

Applicazione di tutte le tecniche descritte nel programma di II anno nell'indagine radiografica e cenni sulla analisi delle immagini radiologiche ottenute nell'esame di organi, sistemi e apparati. Caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dei mezzi di contrasto. Filtrazione e collimazione in roentgenterapia. Sistemi di centraggio. Piani di trattamento. Terapia fissa e di movimento. Plesioroentgenterapia. Roentgenterapia superficiale e profonda. Terapia con elettroni e raggi X del betatrone. Telecobaltoterapia e telecesioterapia. Terapia con sorgenti radioattive sigillate per contatto, per infissione ed endocavitarie. Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi. Captazione delle sostanze marcate nei diversi organi. Tempo di dimezzamento biologico. Metodi di misura delle attività incorporate. Tecniche scintigrafiche con cenni all'analisi dei risultati.

III anno
(corso specialistico ad orientamento diagnostico, o terapeutico o in tecniche radioisotopiche)

Per lo svolgimento di ciascun corso ad orientamento specialistico, l'insegnamento specifico per la tecnica ed anatomia radiologica sarà maggiormente sviluppato, dedicandovi la metà delle ore settimanali previste per l'insegnamento nel corso unificato; l'altra metà delle ore sarà dedicata agli altri argomenti del programma del corso unificato.

Per quanto riguarda il programma di radioterapia ed impiego di radioisotopi, le cognizioni devono essere limitate alle conoscenze indispensabili per lo svolgimento delle mansioni stabilite dalla legge.

Esercitazioni di fisica e di protezionistica

I anno

Il regolo calcolatore (da usare per tutta la durata del corso). Rappresentazioni grafiche di funzioni semplici. Misura di tensioni e correnti continue. Tester. Legge di Ohm e legge di Joule. Condensatori. Uso dell'oscillografo. Corrente alternata e raddrizzatori. Misura di tensioni e correnti alternate.

II anno

Effetti della corrente sui magneti. Trasformatori. Raggi catodici e canale. Esercitazioni con raggi gamma monocromatici: assorbimento esponenziale in buona geometria. Uso dei grafici semilogaritmici. Misure di assorbimento dei raggi X: curve di attenuazione, strato emivalente e filtrazione. Misure di intensità di esposizione e di dose con dosimetri di vario tipo. «Legge» del quadrato della distanza.

III anno

(corso unificato)

Uso dei rivelatori di quanti gamma, di elettroni, di particelle alfa. Uso degli apparecchi per catene di conteggio e degli integratori d'impulsi ed analizzatori d'ampiezza.

Misure di assorbimento di radiazioni alfa, beta e gamma.

Protezionistica: prove di schermaggio con materiali diversi di apparati a raggi X funzionanti a diverse tensioni e di apparati per gamma terapia e di sorgenti alfa, beta e gamma.

Stima delle dosi al paziente per esami radiodiagnostici, per trattamenti radioterapeutici o con radioisotopi.

Tecniche di decontaminazione dell'ambiente di lavoro e del materiale impiegato.

III anno

(corso specialistico ad orientamento diagnostico o terapeutico o in tecniche radioisotopiche)

Per lo svolgimento di ciascun corso ad orientamento specialistico, le esercitazioni di fisica e di protezionistica saranno maggiormente rivolte agli argomenti più attinenti al corso specialistico.

Esercitazioni e tirocinio di radiologia

I anno

Applicazioni pratiche dell'ottica geometrica con sorgenti luminose come propedeutica all'ottica X. Individuazione dei piani ed assi anatomici su fantocci. Posizioni e atteggiamenti del paziente nelle varie proiezioni e incidenze senza uso di raggi X. Pratica di schedatura e archiviazioni. Uso dei principali apparecchi di fisioterapia.

II anno

Esercitazioni pratiche e tirocinio su tutte le tecniche e gli apparecchi descritti nei corsi di tecnica e anatomia radiologica e apparecchiature radiologiche. Individuazione e riparazione di semplici guasti delle apparecchiature usate.

III anno

(corso unificato)

Esercitazioni pratiche e tirocinio su tutte le tecniche e gli apparecchi descritti nei corsi di fisica e di protezionistica. Individuazione e riparazione dei più semplici guasti descritti nel corso di fisica e protezionistica.

III anno

(corso specialistico ad orientamento diagnostico o terapeutico o in tecniche radioisotopiche)

Per lo svolgimento di ciascun corso ad orientamento specialistico, le esercitazioni e tirocinio di radiologia saranno maggiormente rivolte agli argomenti più attinenti al corso specialistico.

Esercitazioni di camera oscura

I anno

Esecuzione di tutte le operazioni da effettuarsi per la preparazione e il trattamento delle pellicole radiografiche e schermografiche. Preparazione dei bagni. Rinforzo e indebolimento dei radiogrammi. Stampa su carta e diapositiva. Riproduzioni e ingrandimenti.

(11812)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Integrazione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativa all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, concernente la composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, richiamata;

Visto il telespresso n. 071/12644 del 15 maggio 1968, con il quale il Ministero degli affari esteri ha comunicato che in sostituzione del consigliere di ambasciata dott. Filippo Spinelli, destinato a prestare servizio all'estero, viene designato, in qualità di membro sostituto in seno al citato comitato, il Ministro plenipotenziario di 2ª classe dott. Girolamo Trotta;

Decreta:

E' nominato membro sostituto del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativa all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione, il dott. Girolamo Trotta, Ministro plenipotenziario di 2ª classe, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in luogo del dott. Filippo Spinelli, consigliere di ambasciata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(11863)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Tommaso Campanella nel 4° centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 840, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli commemorativi di Tommaso Campanella nel 4° centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di un valore, nel taglio da L. 50. Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 25,5 x 30; formato stampa: mm. 21,5 x 26; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: diciotto milioni di esemplari; colore: grigio nero; ogni quartino si compone di cento esemplari.

La vignetta, racchiusa da un sottile filo di cornice, riproduce la figura a mezzo busto del filosofo, tratta da un'incisione del XVI secolo, pubblicata nel secondo volume dell'Académie des sciences et des arts, di Isaac Bullart, di proprietà della Biblioteca Angelica. In alto, in caratteri romani, scuri sul fondo carta, la leggenda « TOMMASO CAMPANELLA », con sotto, alle estremità, le date della nascita e della morte, « 1568 » e « 1639 ». Alla base, negli stessi caratteri, la scritta « POSTE ITALIANE » e l'indicazione del valore.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1968
Registro n. 52 *Poste e telecom., foglio n.* 273

(11910)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1968.

Corresponsione di un premio mensile ai giovani che frequentano corsi di qualificazione per mestieri dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'artigianato artistico, nelle zone depresse del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 424, recante modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi, per l'anno addestrativo 1968-69, della facoltà, prevista dall'articolo citato, di disporre il conferimento di premi periodici ai giovani che frequentano corsi di qualificazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai giovani che, nell'anno addestrativo 1968-69, frequentano con assiduità e diligenza i corsi di cui al successivo art. 2, è corrisposto mensilmente un premio periodico di L. 7500 (settemilacinquecento).

Art. 2.

Il premio di cui all'art. 1 spetta ai giovani che frequentano corsi di qualificazione per mestieri dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'artigianato artistico, istituiti nei territori previsti dall'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e nelle zone delimitate a norma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, relativa agli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. Sono esclusi i corsi a regime convittuale e semiconvittuale, ad eccezione dei corsi agricoli residenziali.

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del bilancio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - Gestione principale, per l'esercizio 1968-69.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SANTERO

(11947)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1968.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica Ongaro Inferiore San Donà di Piave (Venezia) ha chiesto, fra l'altro, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione della strada di bonifica « Taglio-Boccafossa-San Giorgio » della lunghezza di km. 2+880;

Vista la delibera 30 gennaio 1960, n. 5/1562, con la quale il comune di Caorle ha espresso parere contrario all'anzidetta classificazione;

Visto il voto n. 1985 in data 10 ottobre 1961, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici chiese che venissero esperiti ulteriori accertamenti;

Vista la nota in data 9 gennaio 1966, n. 450, con la quale il predetto consesso chiese un'integrazione della documentazione prodotta;

Visto il voto n. 829 in data 21 giugno 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Vista la delibera 8 novembre 1965, n. 123, trasmessa con foglio 11 ottobre 1967, n. 14626, con la quale il comune di Caorle ha espresso nuovamente parere contrario;

Visto il parere favorevole alla comunalizzazione espresso dal Consiglio di Stato con voto n. 659/68 nella adunanza del 25 giugno 1968;

Ritenuto, quindi, che occorre procedere alla classificazione tra le comunali della strada di che trattasi, ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di bonifica « Taglio-Boccafossa-San Giorgio » ed è inclusa nell'elenco del comune di Caorle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1968

Il Ministro: NATALI

(11845)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11873)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 0,42 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11872)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11871)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11870)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11869)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11868)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1967 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'istituto predetto;

Vista la lettera della Confederazione generale della industria italiana n. 2035/36213 del 22 ottobre 1968, con la quale si designano a consigliere di amministrazione dell'INAPLI il dott. Mario Milano, in sostituzione del dott. Paolo Polese, dimissionario, e a membro del collegio sindacale dell'istituto stesso il comm. rag. Paolo Emiliani, in sostituzione del dott. Mario Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Milano è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dott. Paolo Polese, dimissionario.

Art. 2.

Il comm. rag. Paolo Emiliani è nominato membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori della industria, in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dott. Mario Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(11948)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Barbera di Alba ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Barbera d'Alba » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Barbera d'Alba »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Barbera d'Alba » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Barbera.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di:

Alba, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Rodello, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba; ed in parte i territori dei comuni di:

Albaretto della Torre e Baldissero.

Tale zona è così delimitata:

Da Rocca Tagliata (quota 327) si segue il confine interprovinciale fra Asti e Cuneo al bivio della frazione Gianoglio del comune di Montà. Quindi forma delimitazione la strada provinciale verso cascina Sterlotti quindi ancora si segue la strada per la frazione San Vito e, sempre lungo il nastro stradale, si giunge all'innesto della strada statale del Colle di Cadibona (strada statale 29) e quindi al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente fino alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino si tocca quota 303 e successivamente quota 310, si segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie, toccando quota 315, 346, 335, cascina Perona, Carle, Madonna delle Grazie (quota 394) quindi strada carreggiabile per cascina Beggioni fino alla strada S. Stefano Roero-S. Lorenzo che si supera proseguendo lungo la strada per cascina Molli (quota 376) lungo la strada fino al rio Prella, quindi per la carreggiabile a cascina Furinetti, Audano (quota 381), poi a quota 336 e si prosegue lungo la valle Serraniana fino a quota 360, si imbocca la strada per valle Canemorto (quota 362) e quindi quota 410 di Baldissero.

Di poi la quota 402, 394, Villa di Sommariva, Rocca della Ghia, S. Sebastiano (quota 391), quindi quota 411, 351, si giunge a quota 328 confine fra Pocapaglia e Bra, si prosegue lungo la strada per cascina Castelletto (quota 337) e girando attorno al concentrico di Bra quota 290, 280 fino alla ferrovia, si imbocca strada Bra-Cherasco, quindi a destra sulla strada degli Orti, quota 220, lungo il canale Pertusata, quota 220, cascina Salame, Borgo Nuovo (quota 218) fino a località Fornaci (quota 202), poi lungo il confine comunale fra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul Tanaro

Di qui si segue il corso del Tanaro contro corrente attraverso i territori di Verduno, Cherasco, Narzole fino al confine con il comune di Dogliani includendo parzialmente in destra Tanaro il comune di Monchiero.

Si prosegue lungo i confini comunali fra Monchiero e Dogliani includendo tutto il comune di Monforte fino a quota 297.

Quindi con andamento nord-est la linea di comprensorio corre lungo il confine comunale tra Serralunga e Roddino, fra Sinio e Cerreto Langhe, fra Albaretto della Torre e Cerreto Langhe fino all'intersecazione della strada provinciale Alba-Savona, quindi lungo questa in direzione di Alba per riprendere successivamente la linea di confine fra Rodello e Lequio Beria, fra Benevello e Rodello, quindi fra il confine di Benevello con Diano e Alba, Benevello con Borgomale, Borgomale con Lequio Beria e Bosia, Castino — che resta incluso totalmente — con i comuni di Bosia, Cortemilia, Perletto fino al confine fra le provincie di Cuneo e Asti.

Da qui la linea di comprensorio non abbandonerà più il confine provinciale fra Asti e Cuneo fino a Rocca Tagliata delimitando nel comprensorio l'intera area amministrativa dei comuni di Rocchetta Belbo, Cossano Belbo, S. Stefano Belbo, Castiglione Tinella, Neive, Magliano Alfieri, Govone, Priocca, Canale per raggiungere come si è detto il punto di partenza preso come base per la delimitazione del comprensorio e cioè Rocca Tagliata a quota 327.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizioni adatti, posti prevalentemente in terreni argilloso-calcarei e calcareo-silicei. Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle semipianeggianti o pianeggianti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzine del vino « Barbera d'Alba » non deve essere superiore ai q.li 100 per ettaro di colutra specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per il vino « Barbera d'Alba ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni e l'invecchiamento obbligatorio siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle provincie di Cuneo, Asti e Torino.

Per avere diritto alla denominazione ad origine controllata il vino « Barbera d'Alba » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui uno in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Nei primi cinque anni di applicazione del presente disciplinare di produzione, l'invecchiamento obbligatorio, anche non in botti di legno, è ridotto a un solo anno.

E' consentita, nella misura massima del 15 % del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione ad origine controllata « Barbera d'Alba » con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti, anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 3, ma tuttavia comprese nella provincia di Cuneo.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto.

Art. 6.

Il vino « Barbera d'Alba », all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso da giovane con tendenza al rosso granato dopo l'invecchiamento;
odore: vinoso intenso caratteristico, profumo delicato;
sapore: asciutto, di corpo, di acidità abbastanza spiccata leggermente tannico. Dopo adeguato invecchiamento gusto pieno ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto: minimo grammi 23 per litro.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Barbera d'Alba », la cui gradazione alcoolica complessiva minima naturale raggiunge almeno i 13° e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni a partire dal 1° gennaio dell'anno ssuccessivo alla vendemmia, può portare in etichetta la qualificazione « Superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, aree, frazioni, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(11965)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Sorbo Serpico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.037.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12001)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Cusano Mutri (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.765.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12002)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.417.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12003)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.960.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12004)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.827.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12005)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.847.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12006)

Autorizzazione al comune di Mugnano del Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Mugnano del Cardinale (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.965.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11996)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.912.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11997)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.305.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11993)

Autorizzazione al comune di Pian di Scò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Pian di Scò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.996.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11994)

Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Cesinali (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11995)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.243.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11998)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Santa Lucia di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.992.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11999)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.137.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12000)

Autorizzazione al comune di Longobucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1968, il comune di Longobucco (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11892)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.890.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11893)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca dei decreti di classifica in 3ª categoria per i tratti dei corsi d'acqua dei torrenti Rosandra e Noghere, in provincia di Trieste.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1968, n. 387, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1968, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 244, sono stati revocati i regi decreti 15 dicembre 1927 e 12 marzo 1931 di classifica in 3ª categoria, rispettivamente per i tratti dei corsi d'acqua dei torrenti Rosandra e Noghere, in provincia di Trieste.

(11802)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo lavoratori, con sede in Monticello di Brianza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 novembre 1968, il sig. Pietro Castronovo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo lavoratori, con sede in Monticello di Brianza (Como), in liquidazione ex art. 2544 codive civile, in sostituzione del rag. Emilio Tuia.

(11902)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Casa e Vita Nuova », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 novembre 1968, la signorina Maria Rita Rubino è stata chiamata a far parte del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Casa e Vita Nuova », con sede in Roma, in sostituzione del sig. Rubino Giuseppe, deceduto.

(11904)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Liberi Posteggiatori », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1968, il rag. Italo Curci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Liberi Posteggiatori », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Guido Barbera.

(11905)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 9 febbraio 1968 al 14 marzo 1968 a norma dei Regolamenti CEE n. 161/68, n. 183/68, n. 212/68, n. 240/68 e n. 278/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 9 febbraio 1968 al 15 febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato)	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,72
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilatorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazione verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,76 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	3,68 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,85 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e verso il Portogallo	6,72 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-c) e verso l'India (compreso Bhutan e Sikkhim)	7,46 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a e c) della zona V-a) e c)	8,86 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,00 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	3,95 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	5,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e verso il Portogallo	7,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-c) e verso l'India (compreso Bhutan e Sikkhim)	8,00 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a) e c) e della zona V-a) e c)	9,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,40 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	**100**

Periodo dal 16 febbraio 1968 al 29 febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato)	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,72
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilatorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazione verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,76 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	2,33 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,10 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e verso il Portogallo	6,72 (3)
		per esportazioni versi i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-a) e c)	7,46 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a) e c) della zona V-a) e c)	8,86 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,29 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	2,50 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,37 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e verso il Portogallo	7,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-a) e c)	8,00 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a) e c) e della zona V-a) e c)	9,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,57 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente.

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Periodo dal 1° marzo 1968 al 7 marzo 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato)	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	
		per esportazione verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	0,80
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	2,61
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	25	- riso semilatorato:	
		- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,76 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	1,08 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,48 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e verso il Portogallo	6,72 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-a) e c)	7,46 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a) e c), della zona V-a) e c)	8,86 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,66 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4.00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	1,16 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,80 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e verso il Portogallo	7,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-a) e c)	8,00 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a) e c), della zona V-a) e c)	9,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,00 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Periodo dall'8 marzo 1968 al 14 marzo 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato)	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	
		per esportazione verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	0,80
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	2,61
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilatorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,76 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	1,08 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,48 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e verso il Portogallo	6,72 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-a) e c)	7,46 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a) e c), della zona V-a) e c)	8,86 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,66 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	1,16 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,80 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e verso il Portogallo	7,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-a) e c)	8,00 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a) e c), della zona V-a) e c)	9,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,00 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(7746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 19 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,97	624 —	623,90	624,02	623,95	624,08	624,10	624,02	624 —	624 —
$ Can.	581,30	581,60	581,75	581,55	581,10	581,43	581,65	581,55	581,55	581,75
Fr Sv.	145,22	145,26	145,255	145,265	145,20	145,28	145,2750	145,265	145,26	145,25
Kr. D.	83,28	83,29	83,30	83,29	83,25	83,28	83,29	83,29	83,29	83,30
Kr N.	87,37	87,38	87,38	87,385	87,425	87,39	87,40	87,385	87,38	87,39
Kr. Sv.	120,57	120,58	120,60	120,595	120,55	120,60	120,585	120,595	120,59	120,60
Fol.	173,12	173,15	173,31	173,145	173,10	173,30	173,20	173,145	173,33	173,18
Fr. B.	12,42	12,42	12,4225	12,4230	12,42	12,42	12,43	12,4230	12,42	12,42
Franco francese	126,09	126,12	126,14	126,125	126,05	126,10	126,13	126,125	126,11	126,10
Lst.	1488,50	1487,90	1487,80	1487,75	1487,25	1488,20	1487,90	1487,75	1488,20	1487,80
Dm. occ.	156,20	156,17	156,28	156,215	156,10	156,13	156,25	156,215	156,06	156,25
Scell. Austr.	24,15	24,16	24,165	24,1660	24,15	24,15	24,168	24,1660	24,16	24,10
Escudo Port.	21,79	21,80	21,785	21,82	21,70	21,79	21,80	21,82	21,79	21,79
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,955	8,9510	8,95	8,94	8,9480	8,9510	8,95	8,95

Media dei titoli del 19 dicembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	101 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,225
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,06
1 Dollaro canadese	581,60
1 Franco svizzero	145,27
1 Corona danese	83,29
1 Corona norvegese	87,392
1 Corona svedese	120,59
1 Fiorino olandese	173,172
1 Franco belga	12,427
1 Franco francese	126,127
1 Lira sterlina	1487,825
1 Marco germanico	156,232
1 Scellino austriaco	24,167
1 Escudo Port.	21,81
1 Peseta Sp.	8,949

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria, con sede in Crema.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale il dott. Enrico Gorla ed il cav. Battista Crotti furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria, con sede in Crema (Cremona));

Visto il proprio provvedimento in data 2 agosto 1968, con il quale il dott. rag. Dino Maria Benelli e l'avv. Giovanni Meneghezzi furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del predetto monte a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Gorla e dal cav. Crotti;

Considerato che i menzionati dott. Benelli ed avv. Meneghezzi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. rag. Dino Maria Benelli e l'avv. Giovanni Meneghezzi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria, con sede in Crema (Cremona), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1968

Il Governatore: CARLI

(11859)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini e diario delle prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 e riservati ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 27 dicembre 1967, con la quale è stata indetta una sessione di esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, riservata ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 maggio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1968, con la quale sono stati riaperti i termini fissati dalla precedente ordinanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 novembre 1968, che apporta ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;

Ordina:

Art. 1.

Il termine per la partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, riservati ai candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è riaperto.

Le nuove domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 con le modalità indicate nella predetta ordinanza 23 dicembre 1967, devono pervenire, corredate dalla documentazione e dai titoli ai provveditorati agli studi delle sedi indicate nell'allegato 1, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tali domande non possono essere inviate ai provveditorati agli studi delle seguenti sedi che già in precedenza hanno superato il numero massimo di candidati previsti dall'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967:

Bari, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo e Roma per la classe I (lettere); Bari e Roma per la classe II-*a* (francese); Bari, Napoli e Roma per la classe III (matematica e osservazioni scientifiche).

Sono valide le domande già presentate ai sensi delle predette ordinanze. I candidati hanno facoltà di chiedere di sostenere l'esame in una delle nuove sedi; in tal caso, entro il termine prima indicato, dovranno far pervenire al provveditorato agli studi, già in possesso della loro domanda, la richiesta di trasmetterla alla nuova sede.

Art. 2.

Il diario delle prove scritte e grafiche degli esami predetti è stabilito nell'allegato 1 che sostituisce l'art. 1 della citata ordinanza 23 dicembre 1967.

Art. 3.

Nel ripartire i punti previsti dal secondo comma dell'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, la commissione esaminatrice assegnerà non meno di 15 punti alla lezione.

Art. 4.

L'allegato *C* dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 è modificata come segue:

1) l'elenco dei titoli di ammissione alla classe I (italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia) è così sostituito:

« Laurea in lettere, laurea in filosofia, laurea in lingue e letterature straniere moderne, laurea in materie letterarie o in pedagogia; laurea in lingua e letteratura straniera rilasciata da qualunque facoltà o istituto universitario (compreso l'istituto universitario orientale di Napoli per le sue « lauree in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale »), purchè il candidato fornito di tale laurea in lingue e letterature straniere sia in possesso di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione magistrale ed abbia sostenuto l'esame biennale in lingua e letteratura latina »;

2) all'elenco dei titoli di ammissione alla classe II (lingua straniera) sono aggiunti i seguenti titoli: laurea in scienze politiche per l'oriente (limitatamente alla lingua straniera per la quale il candidato abbia sostenuto l'esame biennale previsto dal piano di studi universitari); laurea in lingue e civiltà orientali (limitatamente alla lingua straniera per la quale il candidato abbia sostenuto l'esame biennale previsto nel piano di studi universitari).

Art. 5.

Fatto salvo il disposto del primo comma dell'art. 2 della ordinanza ministeriale 3 maggio 1968, l'allegato *B* dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 è sostituito dall'allegato n. 2 alla presente ordinanza.

Art. 6.

All'allegato *C-bis* dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 è aggiunta la disposizione riportata nell'allegato n. 3 alla presente ordinanza.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

ALLEGATO 1

Diario delle prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967:

Classi di esami	Prove	Data esami	Sedi d'esame
I. Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia	scritta: italiano	11 marzo 1969	Ancona 2) Bari Bologna Cagliari 1) Caserta 1) Catania 2) Catanzaro Firenze Genova L'Aquila 1) Latina 1) Lecce 2) Milano 2) Napoli 2) Palermo 1) Pavia 1) R. Calabria 2) Roma 1) Salerno Torino Trieste Venezia
II. *a*) lingua francese	scritta: versione	1° marzo 1969	2) Bari Firenze 1) Latina 1) Lecce Milano Napoli Palermo 2) Roma
II. *b*) lingua inglese	scritta: versione	3 marzo 1969	Bari Firenze Milano Napoli Palermo Roma
II. *c*) lingua tedesca	scritta: versione	4 marzo 1969	Roma
II. *d*) lingua spagnola	scritta: versione	14 marzo 1969	Roma

Classi di esami	Prove	Data esami	Sedi d'esame
III. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	scritta	10 marzo 1969	Ancona 2) Bari Bologna Cagliari Catanzaro Firenze Genova L'Aquila 1) Latina 1) Lecce Milano 2) Napoli Palermo 2) Roma 1) Salerno Torino Trieste Venezia
IV. Educazione artistica	grafica	18 marzo 1969	Ancona Bari Bologna Cagliari Catanzaro Firenze Genova L'Aquila Milano Napoli Palermo Roma Torino Trieste Venezia
VI. Educazione musicale	scritta	17 marzo 1969	Bologna Roma

Avvertenze:

Le prove scritte e grafiche si svolgeranno con inizio alle ore otto: per la sede di Roma al palazzo degli esami, via Induno n. 4; per le altre sedi negli istituti che saranno tempestivamente indicati mediante avviso nell'albo dei provveditorati agli studi delle sedi stesse.

I candidati agli esami di abilitazione di applicazioni tecniche maschili e femminili saranno convocati per la prova orale con avviso individuale dal provveditorato agli studi delle sedi richieste.

(1) Nuove sedi di esame istituite ai sensi dell'art. 2 della ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967.

(2) Sedi alle quali non possono essere inviate nuove domande.

ALLEGATO 2

Programmi per gli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media e per i concorsi a cattedre

Premessa: La commissione, per ciascuna classe di esame, nell'accertare la preparazione culturale dei candidati dovrà tenere presenti le particolari esigenze che sotto questo aspetto comporta l'insegnamento nella scuola media.

Il candidato dovrà dimostrare di sapersi avvalere, nelle opportune occasioni che si presentino nell'insegnamento dei principali sussidi didattici, ivi compresi quelli audiovisivi.

Nella valutazione della lezione dovrà essere dato particolare rilievo alle capacità didattiche dimostrate dal candidato nello svolgimento e nella discussione della lezione medesima.

CLASSE I

ITALIANO, LATINO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA GEOGRAFIA

L'esame comprende due prove scritte, un colloquio ed una lezione.

1) *Prova scritta di italiano*:

La prova consiste nello svolgimento di un tema letterario o storico su argomento compreso nel programma del colloquio, scelto dal candidato tra quattro proposti, dei quali due di argomento letterario e due di argomento storico.

La durata della prova è fissata in otto ore.

2) *Prova scritta di latino*:

La prova consiste nella traduzione in italiano di un brano di autore latino. Alla traduzione il candidato farà seguire brevi considerazioni in latino sul brano tradotto.

Anche per questa prova la durata è fissata in otto ore.

3) *Colloquio*:

Il colloquio consta di parti distinte, corrispondenti alle materie della classe di esame e, nella cornice della conoscenza generale delle materie medesime, si svolge in particolare sul programma che segue.

La commissione, peraltro, potrà accertare la capacità del candidato di operare gli opportuni collegamenti e richiami fra gli argomenti delle diverse materie, in quanto se ne offra la possibilità

Con riferimento alle singole materie della classe d'esame, il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza della bibliografia essenziale, con speciale riguardo alle principali opere di consultazione. In particolare, per la storia, il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza delle principali fonti.

Al termine del colloquio, la commissione sottoporrà al candidato un elaborato scolastico di italiano o di latino per l'immediata correzione e discussione con la commissione medesima.

4) *Lezione*:

L'argomento della lezione, nella quale il candidato dovrà dimostrare le sue capacità didattiche, sarà sorteggiato tra i temi proposti, corrispondenti alle materie della classe di esame, entro i limiti del programma d'insegnamento per la scuola media.

Anche nella lezione, il candidato dovrà dimostrare di saper stabilire eventuali collegamenti tra l'argomento prescelto e le altre materie della classe di esame.

Programma del colloquio

ITALIANO

a) Problemi didattici dell'insegnamento dell'italiano. Il programma dell'insegnamento dell'italiano nella scuola media. I libri di testo, biblioteca scolastica, libri particolarmente adatti ai preadolescenti, sussidi alle « ricerche » degli alunni.

b) Linee di svolgimento della storia della letteratura italiana. Connessione storica della lingua italiana con la lingua latina. Metrica italiana.

c) Interpretazione e commento di passi delle seguenti opere, delle quali il candidato dovrà avere conoscenza diretta:

I poemi omerici e l'Eneide in una traduzione italiana (ampia antologia);

La Divina Commedia, almeno 15 canti per ogni cantica;

Petrarca: il Canzoniere, non meno di 20 componimenti;

Il Decamerone, non meno di 20 novelle;

L'Orlando Furioso, scelta di almeno 15 canti;

La Gerusalemme Liberata, scelta di almeno 10 canti;

Parini: Il Giorno e Odi scelte (non meno di 5) o Alfieri (2 tragedie) o Goldoni (2 commedie);

Foscolo: Odi, Sonetti, I Sepolcri e passi delle Grazie, scelta delle prose;

Manzoni: Liriche, I Promessi Sposi, Adelchi ovvero Conte di Carmagnola;

Leopardi: Canti scelti (non meno di 20), Operette morali (scelta);

Carducci: scelta di poesie;

Pascoli: scelta di poesie;

Ampia scelta di prose e poesie di scrittori dell'800 (seconda metà) e del '900;

Tre opere classiche straniere a scelta.

LATINO

a) Problemi didattici dell'insegnamento del latino.

Il programma d'insegnamento del latino nella scuola media. Libri di testo, biblioteca scolastica, sussidi alle « ricerche » degli alunni.

b) Linee essenziali di svolgimento della letteratura latina, con particolare riguardo agli autori indicati nella lettera *c*),

nonchè a Seneca, Tacito, Livio, Orazio, Catullo, Lucrezio, Plauto, Terenzio. I principali aspetti della vita pubblica e della vita privata dei Romani.

Grammatica latina. Prosodia. Metri adoperati dai poeti oggetto di esame.

c) Traduzione e commento di passi scelti dalle opere di Cesare, di Cornelio, di Tibullo e di Ovidio.

Cicerone: quattro orazioni; Cato Maior e Laelius;

Sallustio: Bellum Catalinae;

Virgilio: Eneide (quattro libri, due scelti tra i libri dal I al VI e due dal VII al XII).

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) Problemi didattici della storia e dell'educazione civica. Il programma d'insegnamento della storia e dell'educazione civica nella scuola media. Libri di testo, biblioteca scolastica, sussidi alle « ricerche » degli alunni.

b) Le civiltà mediterranee;

c) Civiltà greca e civiltà romana (organizzazione politica, società, economia, lavoro, vita morale, intellettuale e religiosa).

d) Il Cristianesimo. Organizzazione della Chiesa. Papato.

e) Il Feudalesimo e gli Stati feudali: economia e forme di vita sociale e politica.

f) Il Comune. L'organizzazione artigiana. Le nuove strutture economiche e politiche.

g) La civiltà del Rinascimento. Viaggi, scoperte, invenzioni e loro conseguenze.

h) Riforma e controriforma.

i) L'Italia nella seconda metà del '700. L'Illuminismo, il rinnovamento della cultura economico-giuridica; le riforme civili.

l) La rivoluzione francese.

m) L'Europa e particolarmente l'Italia dal 1815 ai giorni nostri. I più importanti problemi economici, politici, sociali del mondo d'oggi. I maggiori Stati extra europei. Organismi della cooperazione internazionale.

n) La Resistenza. Il Risveglio della coscienza democratica italiana; la Costituzione: principi ispiratori e lineamenti essenziali.

o) Conoscenza degli altri argomenti che formano oggetto del programma di educazione civica per la scuola media.

GEOGRAFIA

a) Problemi didattici della geografia. Il programma d'insegnamento della geografia nella scuola media. Libri di testo, biblioteca scolastica e sussidi alle « ricerche » degli alunni.

b) Cenni di storia delle conoscenze geografiche dall'età greca ai giorni nostri.

c) Fattori naturali e storici interagenti nella definizione del paesaggio geografico.

d) Elementi di cosmografia: l'Universo. Il sistema solare, la Terra e la Luna, (forme, dimensioni e movimenti), eclissi solari e lunari. Le stagioni, la misura del tempo.

e) La raprpesentazione della terra: globi, carte geografiche o topografiche, plastici, diagrammi, cartogrammi, profili e altre carte speciali.

f) Il paesaggio naturale: manifestazioni di attività endogena (orogenesi, vulcanismo, sismi, bradisismi); manifestazioni di attività esogena: 1) l'atmosfera e i suoi fenomeni, elementi e fattori del clima, classificazione dei climi; 2) l'idrosfera, il mare e i suoi movimenti i ghiacciai i laghi e le acque continentali, azione morfologica delle acque.

g) Le formazioni vegetali e loro distribuzione. Le faune.

h) Geografia umana, razze, lingue, religioni e loro distribuzione; le grandi zone agricole, minerarie ed industriali della superficie terrestre; le vie di comunicazioni e i commerci; influenza dell'ambiente sullo sviluppo e le differenziazioni dei gruppi umani e delle forme di vita; gli insediamenti umani e loro caratteristiche, lo svolgimento del processo di urbanizzazione in dipendenza dell'evolversi della strutturazione economica e sociale.

i) Gli Stati e le dipendenze coloniali.

l) L'Italia: condizioni fisiche, antropiche ed economiche generali.

m) Geografia dei singoli Stati europei. I continenti extra europei: condizioni fisiche, antropiche, economiche e politiche generali.

n) I movimenti migratori italiani all'interno e all'estero; i più importanti problemi socio-economici del mondo attuale, con particolare riguardo all'Italia.

o) Esplorazioni e scoperte geografiche. I grandi viaggiatori, con particolare attenzione agli italiani.

CLASSE II

LINGUA STRANIERA

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una lezione.

1) La prova scritta consiste in una versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano. Alla traduzione il candidato farà seguire brevi considerazioni nella lingua straniera sul brano tradotto.

Durata della prova: otto ore. E' consentito l'uso del dizionario bilingue.

2) Il colloquio si svolge nella lingua straniera.

Il candidato deve dimostrare di saper parlare correttamente e con buona pronuncia. Egli deve, altresì, mostrarsi capace di tradurre a prima vista ed in forma soddisfacente dall'una all'altra lingua e di commentare nella lingua straniera un testo propostogli dalla commissione.

Il colloquio verte inoltre sui seguenti argomenti:

a) conoscenza delle metodologie moderne dell'insegnamento linguistico Programma d'insegnamento per la scuola media;

b) sviluppo storico della civiltà dei popoli dei quali si insegnerà la lingua e aspetti caratteristici della loro vita attuale;

c) conoscenza diretta delle maggiori opere di almeno tre autori, uno dei quali contemporaneo, a scelta del candidato.

Al termine del colloquio la commissione sottoporrà al candidato un elaborato scolastico per l'immediata correzione e discussione con la commissione medesima.

3) La lezione verterà su di un tema che sarà sorteggiato fra tre proposti dalla commissione entro i limiti del programma d'insegnamento della scuola media.

CLASSE III

MATEMATICA, OSSERVAZIONI ED ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una lezione.

a) La prova scritta, della durata di sei ore, deve svolgersi su di un argomento a scelta del candidato fra sei che gli sono proposti: due di matematica, due di scienze naturali e due di fisica o di chimica. Gli argomenti dovranno essere scelti fra quelli previsti per il colloquio.

b) Il colloquio, per la matematica, verte sugli argomenti del sottoindicato programma.

Per le osservazioni ed elementi di scienze naturali, il candidato sosterrà il colloquio, nel quadro di una conoscenza unitaria, ordinata e sintetica del mondo che ci circonda e dei suoi fenomeni e della didattica della materia nella scuola media, su argomenti di zoologia, botanica, fisica, chimica, mineralogia, connessi ed attinenti agli argomenti del sottoindicato programma.

Il colloquio dovrà tendere in particolare ad accertare le capacità di osservazione del candidato, nonchè a rilevarne le attitudini alla sperimentazione

La commissione, mentre accerterà il possesso da parte di tutti i candidati della preparazione necessaria per svolgere adeguatamente l'insegnamento della matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media, al fine di una completa valutazione della formazione culturale dei candidati medesimi, orienterà il colloquio tenendo conto della scelta degli argomenti del corso di studi svolto dai candidati per il conseguimento della laurea.

Al termine del colloquio, sarà sottoposto al candidato un elaborato scolastico di matematica o di scienze naturali per l'immediata correzione e la discussione con la commissione.

c) La lezione sarà articolata in due parti relative, rispettivamente, al programma d'insegnamento della matematica e a quello di osservazioni ed elementi di scienze naturali. Il candidato sorteggerà, pertanto, un tema di matematica ed uno di osservazioni ed elementi di scienze naturali fra due terne di temi sugli argomenti dei rispettivi programmi.

Nello svolgimento della lezione il candidato dovrà dare prova di saper riconoscere e utilizzare il materiale scientifico e didattico necessario all'illustrazione dell'argomento trattato.

Programma del colloquio

Problemi didattici relativi all'insegnamento della matematica, degli elementi di scienze naturali ed osservazioni scientifiche nella scuola media.

MATEMATICA

Fondamenti della teoria degli insiemi e delle più elementari strutture algebriche con particolare riguardo ai gruppi, anelli, corpi - I numeri naturali - I numeri razionali assoluti - I numeri decimali periodici - I numeri razionali relativi - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Numeri reali - Rapporti, proporzioni e relative applicazioni - Calcoli con numeri approssimati - Calcolo combinatorio - Sistemi di equazione lineari - Equazioni di secondo grado e riconducibili al secondo grado - Sistemi di grado superiore al primo con risolventi di primo e secondo grado - Funzioni di una variabile e loro rappresentazioni grafiche - Funzioni continue - Derivate, integrali e loro significato geometrico e fisico - Massimi e minimi - Eguaglianza ed equivalenza delle figure piane e solide (aree e volumi) - La similitudine nel piano e nello spazio - Il postulato delle parallele - Cenni sulle geometrie non euclidee - La circonferenza ed il cerchio - Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio - Aree e volumi dei corpi rotondi - Applicazioni dell'algebra alla geometria - Costruzioni di formule - Equazioni di luoghi geometrici - Studio di qualche linea piana mediante la sua equazione (retta, circonferenza, ellisse, parabola e iperbole).

Nozioni fondamentali sulla capitalizzazione semplice e composta.

OSSERVAZIONI ED ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI

Botanica e zoologia. — Organismi e anorganismi. Costituzione degli esseri viventi. Gli organi e gli apparati della vita vegetativa dell'uomo, degli animali e delle piante destinati alla conservazione dell'individuo ed alla propagazione della specie.

Principi di genetica. Gli organi della vita di relazione. Elementi di microbiologia, microrganismi utili e nocivi.

Elementi di ecologia; gli organismi e l'ambiente. L'ambiente fisico e biologico; fattori che li determinano.

Relazioni fra esseri viventi; varie forme di parassitismo e simbiosi e loro effetti.

Problemi metodologici concernenti le osservazioni condotte sugli aspetti morfologici e fisiologici delle piante e degli animali più comuni.

Semplici esperienze sui più importanti fenomeni fisiologici degli organismi vegetali ed animali, loro predisposizione, svolgimento, presentazione.

Criteri fondamentali per la classificazione degli animali e delle piante.

Chimica. — Elementi e composti chimici indispensabili per la conoscenza dei fenomeni biologici e geo-mineralogici. Reazioni chimiche e leggi che le regolano. Composti inorganici ed organici più importanti. Semplici esperimenti di chimica inorganica, loro preparazione, svolgimento, presentazione.

Mineralogia. — Minerali, rocce e fossili più importanti per la conoscenza della costituzione della crosta terrestre e della storia della terra.

Composizione chimica e proprietà fisiche dei minerali e rocce più comuni. Riconoscimento pratico delle più importanti specie minerali. Problemi metodologici concernenti le osservazioni condotte sulla morfologia e le proprietà fisiche e chimiche dei minerali e delle rocce.

Agenti trasformatori della superficie terrestre e loro azione.

Fisica. — Moti e loro composizione - Moti oscillatori; i suoni e la loro propagazione. Forze - Lavoro - Potenza - Macchine semplici - Dinamica dei gravi - Idrostatica - Peso specifico - Aerostatica - La pressione atmosferica - Calore e temperatura - Cambiamenti di stato - Soluzioni - Dilatazioni dei solidi e dei liquidi - Dilatazione dei gas - Macchine a vapore - Motori a scoppio - Macchine frigorifere - Magneti naturali e magneti artificiali - Magnetismo terrestre - Principi di elettrostatica - Cenni sulla composizione della materia - La corrente - Effetti termico, magnetico e chimico della corrente - La pila di Volta - Accumulatori - Telegrafo - Correnti alternate - Induzione elettromagnetica - Cenni sulle macchine elettriche e sulle centrali elettriche - Riflessione, rifrazione e dispersione della luce - Strumenti ottici - L'occhio e la visione - Fenomeni ottici della atmosfera - Cenni sulla generazione e propagazione delle onde elettromagnetiche.

Semplici esperienze sui più importanti fenomeni fisici, loro preparazione, svolgimento, presentazione.

Il candidato dovrà mostrare una sufficiente conoscenza del funzionamento e dei modi di impiego degli apparecchi e strumenti di uso più comune nei vari campi della fisica (meccanica, elettrologia, ottica).

CLASSE IV

EDUCAZIONE ARTISTICA

L'esame comprende una prova grafica, un colloquio e una lezione.

1) La prova grafica si articolerà in due parti: copia grafica di uno o più oggetti reali o riprodotti fotograficamente predisposti dalla commissione; libera rielaborazione grafica o pittorica del tema medesimo.

Il secondo di tali elaborati dovrà essere illustrato da una breve relazione scritta.

Durata della prova: otto ore.

2) Il colloquio verte sui seguenti argomenti:

a) i principali aspetti e problemi della didattica e della educazione artistica nella scuola media. A tal fine la commissione potrà sottoporre, per una illustrazione comparata e conseguente valutazione, due o più elaborati di alunni.

b) una approfondita conoscenza, dentro un profilo complessivo di storia dell'arte, di 15 opere e di 15 artisti, elencati dal candidato in una libera scelta, che individui aspetti significativi dei vari secoli e contempli una proporzionata presenza di architettura, pittura e scultura.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di essere sufficientemente informato sulle tendenze dell'arte contemporanea attraverso una sua scelta delle più significative figure di artisti attualmente operanti.

c) la lezione verte sui programmi dell'insegnamento della scuola media e tende a valutare il grado di attitudine didattica del candidato e la sua conoscenza delle tecniche grafiche, pittoriche e plastiche.

La lezione può richiedere la presentazione di un argomento del programma d'insegnamento o di un'opera d'arte antica o moderna, scelta dalla commissione fra quelle di autori particolarmente significativi nella storia dell'arte.

Il tema della lezione è sorteggiato dal candidato fra un congruo numero di temi preparati dalla commissione.

CLASSE V

APPLICAZIONI TECNICHE

L'esame comprende una prova scritta, una prova scritto-grafica, un colloquio, una lezione.

1) La prova scritta consisterà in un tema a scelta del candidato su tre proposti dalla commissione che vertano su argomenti del programma d'insegnamento che presuppongano la conoscenza di nozioni comprese nelle seguenti materie:

a) per le applicazioni tecniche maschili: elementi di meccanica applicata, di elettrotecnica, di tecnologia delle materie prime di uso corrente, giardinaggio, orticultura e floricultura;

b) per le applicazioni tecniche femminili: elementi di tecnologia delle materie prime di uso corrente; alimentazione, governo ed arredamento della casa, abbigliamento, giardinaggio, orticultura e floricultura.

2) La prova scritto-grafica consisterà nella progettazione di un oggetto (fra due indicati dalla commissione), accompagnata da una breve relazione illustrativa dei criteri seguiti e delle scelte operate.

E' demandato alla commissione di fissare la durata della prova scritto-grafica.

3) Il colloquio verterà sull'impostazione, sui criteri e le finalità enunciate nelle premesse al programma di applicazioni tecniche e sulla illustrazione di aspetti particolari del programma stesso o di argomenti teorici e pratici compresi nel programma della prova scritta.

Al termine del colloquio la commissione sottoporrà al candidato un elaborato scolastico per l'immediata correzione e la discussione con la commissione medesima.

4) La lezione verterà su argomenti del programma d'insegnamento e dovrà dimostrare le attitudini didattiche e la capacità di organizzare e guidare l'attività operativa dell'alunno.

Sia nella prova scritto-grafica, sia nel colloquio, sia, infine, nello svolgimento della lezione, il candidato deve dimostrare di avere un orientamento di massima sui suggerimenti didattici contenuti nei programmi della scuola media.

CLASSE VI

EDUCAZIONE MUSICALE

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, un colloquio ed una lezione.

1) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica, scelto dal candidato fra due proposte dalla commissione.

Durata della prova: sei ore.

2) La prova pratica si articola in due parti:

a) lettura cantata estemporanea, accompagnandosi al pianoforte di un facile brano melodico. Lettura estemporanea al pianoforte di un facile brano polifonico a tre o quattro voci;

b) concertazione e direzione con il solo ausilio del diapason o del corista, di una breve e facile composizione corale a tre voci a cappella (completa o parziale), assegnata al candidato un'ora prima. Lo studio preliminare sarà svolto in aula isolata di pianoforte. La commissione ha facoltà di rivolgere al candidato domande di carattere storico, tecnico e stilistico inerenti alla composizione eseguita.

3) Il colloquio verte su i seguenti argomenti:

a) acustica e fisiologia. Suoni e rumori; produzione e qualità del suono; suoni armonici e loro importanza nella applicazione musicale; strumenti musicali, loro classificazione. Le voci. Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia dell'organo vocale in relazione alla tecnica del canto;

b) storia della musica: svolgimento storico del linguaggio musicale dai greci ai giorni nostri: modalità greca e gregoriana; polifonia; melodia e armonia tonale; nozioni fondamentali sulle esperienze post-tonali; la notazione musicale - I principali generi della musica occidentale sacra e profana vocale e strumentale, con particolare riguardo alle più importanti forme dal '500 in poi: mottetto, madrigale, messa oratorio e cantata, melodramma; fuga, suite, concerto grosso, concerto, sonata, sinfonia, poema sinfonico; balletto. La musica popolare.

Conoscenza delle principali opere di almeno dieci tra i più significativi compositori dei vari secoli.

4) La lezione consiste nell'illustrazione di un brano di musica riprodotta scelto dalla commissione fra gli autori adatti ad una delle classi della scuola media.

Per questa prova il candidato avrà in consegna una copia del testo musicale e sarà messo in grado di ascoltare a parte l'incisione in disco o in nastro del brano assegnatogli (tempo a disposizione per lo studio: un'ora).

Sia nella prova pratica (particolarmente in occasione della concertazione orale), sia nel colloquio, sia, infine, nello svolgimento della lezione, il candidato deve dimostrare di avere un orientamento di massima sui suggerimenti didattici contenuti nei programmi della scuola media.

Norme speciali per i candidati ciechi

Per l'esame di cui alla lettera *a*) della prova pratica, limitata per i candidati ciechi alla sola melodia accompagnata, questa melodia sarà data al candidato già trascritta nei caratteri Braille.

La commissione concederà quindici minuti per la preventiva esplorazione tattile e per la memorizzazione del brano dato e al termine di detto tempo, il candidato dovrà procedere alla esecuzione cantata della melodia, accompagnandosi al pianoforte.

Per la prova pratica di cui alla lettera *b*) la partitura verrà assegnata 24 ore prima dell'esame, già scritta in caratteri Braille.

ALLEGATO 3

Disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129

Nella prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, indetta in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, è consentita l'ammissione alla classe I della tabella *B*, annessa a detto decreto e modificata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, per l'abilitazione all'insegnamento di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, di coloro che siano in possesso della laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale e della laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, purchè il candidato sia in possesso di maturità classica o scientifica, ovvero di abilitazione magistrale.

(11809)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a venticinque posti di applicato di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva - ruolo d'ordine presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti di applicato di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva - ruolo d'ordine presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di scuola di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 32 salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'E.N.P.I., dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Si prescinde inoltre dal limite di età nei riguardi dei dipendenti dell'ente in servizio alla data del 31 maggio 1965 che non abbiano ottenuto l'immissione in ruolo nei concorsi banditi il 4 giugno 1965. Per il personale dell'E.N.P.I. assunto a norma dell'art. 13 della delibera del 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto dell'assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi per fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

6) Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

7) Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non dsciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2), 3), 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2), 2° e 3° comma;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata, o fatte pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla Direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'E.N.P.I. è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto di presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio.

In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione *C*, se dipendenti da amministrazioni dello Stato oppure carta di identità rilasciata dal comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dall'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, di una prova orale e di due prove pratiche secondo il seguente programma;

Prove scritte:

1) componimento di italiano;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Prova orale:

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni generali su: struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'E.N.P.I.

Prove pratiche di:

1) dattilografia: copiatura di un brano alla velocità minima di 240 battute al minuto. Durata della prova 10 minuti;

2) stenografia: stenoscrizione di un brano dettato per la durata di 5 minuti alle seguenti velocità: 2 minuti a 60, 2 minuti a 70, 1 minuto ad 80 parole al minuto. Tempo per la trascrizione a macchina: 60 minuti.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate per quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, numero 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale e alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Lo elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

Nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi verrà attribuita ai candidati che abbiano effettuato almeno 240 battute nette al minuto e non abbiano riportato penalizzazioni superiori all'uno per cento delle battute lorde.

Ogni battuta al minuto oltre il minimo indicato sarà valutata con 0,10 di voto sino al massimo di voti dieci.

Le penalizzazioni saranno computate con il seguente criterio. Il numero delle battute effettuate durante la prova (costituita da ogni lettera, segno o spazio bianco tra parola e parola) verrà diminuito: di una battuta per ogni battuta errata, omessa od aggiunta e per ogni inversione di battuta o di parola consecutiva; di cinque battute per interlineatura diversa da quella prescritta; di dieci battute per ogni riga o parte di riga, con più di dieci battute, omessa o ripetuta.

La prova di stenografia verrà valutata con punti 6 per la velocità minima di 60 parole, con punti 10 per la velocità di 80 parola al minuto esattamente trascritte e proporzionalmente per le velocità intermedie. Per ogni parola omessa, aggiunta o sostituita verrà applicata la penalità di 0,10 di punto.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati dal candidato nelle prove scritte, del voto riportato in quella orale e del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto riportato nella prova pratica di stenografia.

I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova stessa e quella pratica.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e le prove pratiche e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.I. servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono far pervenire alla Direzione dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 13 gli appositi documenti elencati nell'art. 11 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova orale e le prove pratiche e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400 le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27800/Om, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) i figli di mutilati e di invalidi;

a) i figli dei mutilati e invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro a seguito di lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare, il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduci:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, del prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi Africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consiliari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato o da altre pubbliche amministrazioni:

a) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delel disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono; da cui risultino la data di inizio e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con lo ente soppresso;

d) gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica o dei Corpi di guardia di finanza, le guardie di pubblica sicurezza e gli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo diservizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronatica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e del 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma dell'articolo 10

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, porta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 12.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità intellettuali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su «Notizie dall'E.N.P.I.». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria 220 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti l'originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, punto 2).

Tale documento deve essre rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dallo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'E.N.P.I. con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 11) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia presentato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organici di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili, dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati applicato di 3ª classe in prova, nella categoria esecutiva - ruolo d'ordine.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 16.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di applicato di 3ª classe - nella categoria esecutiva - ruolo d'ordine - e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 970.200 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia e una indennità integrativa speciale corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 22 luglio 1966

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria, 220 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a

parteoipare al concorso pubblico per esami e venticinque posti di applicato di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva - ruolo d'ordine. Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di . . . . . (indicare il tipo di diploma di istituti di istruzione secondaria di 1° grado), presso . . . in data .

Dichiara inoltre di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 indicheranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara .
(secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . .
di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . oppure perchè riformato o rivedibile)

Dichiara, infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello E.N.P.I. sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(10828)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) compimento degli studi di istruzione elementare superiore (V classe).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato e redatte sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo, dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato, entro e non oltre il sessantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Per le domande presentate tramite le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato farà fede, invece, il timbro a protocollo, con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate, che le Ragionerie stesse vi apporranno prima di trasmetterle al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da man-

cata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il compimento degli studi di istruzione elementare superiore (V classe) ed i voti riportati in ciascuna materia;

2) tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante possano costituire titoli valutabili ai fini del concorso, e cioè, attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e privati, altri titoli di studio posseduti, certificati attestanti frequenze di corsi vari.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

I documenti prodotti dopo il termine utile per la presentazione della domanda non saranno valutati.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 7.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 8.

I concorrenti che siano risultati idonei e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di venti giorni.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, il solo documento di cui alla lettera *f*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per detti documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei e per la relativa pubblicazione, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il

termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

La prova pratica di scrittura sotto dettato si svolgerà in Roma nei locali e nel giorno che saranno a suo tempo indicati.

Art. 13.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 14.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati inservienti in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 715.800 (ex coefficiente 142), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1968
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 141

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
3) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;
4) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
5) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;
6) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7) indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4).

Data . . . .

Firma (3) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con la indicazione del numero del codice di avviamento postale . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.
(2) In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
(4) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(11023)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2018 prot. n. 8298 in data 6 dicembre 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso emarginato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.VIII.II.13.C/1646 in data 3 luglio 1968; dalla prefettura di Bologna con nota n. 280/13.9 Gab. in data 5 giugno 1968 e dall'Ordine dei medici chirurghi di Bologna con nota n. 677 in data 4 giugno 1968;

Vista la terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi di Bologna di cui alle note di quest'ultimo n 676 in data 4 giugno 1968 e nota n. 789 in data 26 giugno 1968;

Viste le segnalazioni fatte dai comuni interessati — ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220 — di cui alle deliberazioni n. 66 in data 12 luglio 1968, n. 118 in data 7 novembre 1968, n. 179 in data 12 luglio 1968, n. 167 in data 28 ottobre 1968 rispettivamente dei comuni di Gaggio Montano, Pieve di Cento, S. Giovanni in Persiceto e Vergato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1966, è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo - Ministero della sanità.

Componenti:

De Victoriis Medori dott. Raffaele, vice prefetto - Ministero dell'interno;

Satta dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;

Cacciari prof. Carlo, libero docente in clinica medica generale e terapia medica nonchè in patologia speciale medica e metodologia clinica, primario medico Ospedale maggiore, sezione Bellaria;

Forni porf. Giovanni, libero docente in patologia chirurgica, nonchè in clinica chirurgica, primario Ospedale maggiore;
Buffa dott. Vincenzo, medico condotto del comune di Ozzano dell'Emilia.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 13 novembre 1968

(11600) *Il medico provinciale*: MARENZI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5176 in data 27 giugno 1967, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4779 in data 5 novembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Frassineto Po; Alfiano Natta; Cartosio-Malvicino (consorzio); Moncestino-Villamiroglio (consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Villa Paolo: Frassineto Po;
2) Marchioni Enrico: Alfiano Natta;
3) Busca Alessandro: Cartosio-Malvicino;
4) Ballestrasse Flavio: Moncestino-Villamiroglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 2 dicembre 1968

(11766) *Il medico provinciale f.f.*: GUANTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo presso il comune di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9682, del 20 giugno 1967, con cui fu bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario capo vacante presso il comune di Brescia;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formulata, a conclusione di detti lavoro, nella seduta del 24 settembre 1968;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, 55 e 63 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Torri Elio . . . . punti 182,365
2. Carrara Omobono . . . . » 179.083
3. Cuzzoni Camillo . . . . » 144.000

Con separato decreto si provvederà alla dichiarazione del vincitore.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, inoltre, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio ed a quello della prefettura e del comune di Brescia.

Brescia, addì 27 novembre 1968

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8940, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei tre candidati risultati idonei per il posto di veterinario capo presso il comune di Brescia;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei candidati suddetti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, 55 e 63 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Elio Torri è dichiarato vincitore del posto di veterinario capo presso il comune di Brescia.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, inoltre, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio ed a quello della prefettura e del comune di Brescia.

Brescia, addì 27 novembre 1968

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(11692)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.